# Nel decreto "Sblocca Italia" anche la delega per rimettere mano alla normativa sulle terre e rocce da scavo

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

Al pari degli ultimi provvedimenti legislativi governativi[1], anche il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. decreto "Sblocca Italia" – pubblicato in G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) contiene numerose norme che vanno ad incidere - ad ampio raggio - in campo ambientale.

E dunque, si spazia dalle norme in materia di gestione delle risorse idriche – ove si segnalano in particolare alcune disposizione sull'affidamento dei sevizi idrici – (art. 5); alle semplificazioni per le procedure edilizie con alcune modifiche al DPR 380/2001 (art. 17); alla riscrittura dell'art. 146, comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha portato alla soppressione del primo e secondo periodo e la sostituzione del terzo periodo con una nuova disposizione che introduce una sorta di "silenzio assenso", infatti attualmente recita: "*decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione*" (art. 25); per poi toccare anche il campo delle bonifiche con la possibilità nei siti inquinati di realizzare interventi ed opere ritenute di pubblico interesse (art. 34); alla delega al Governo per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti (art. 35); agli incentivi per la ricerca di idrocarburi (art. 36).

In particolare, nel campo dei rifiuti, vi è da segnalare l'ennesima previsione di modifiche alla disciplina sulle terre e rocce da scavo. L'articolo 8, infatti, si intitola "*Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto*".
Con tale articolo si dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 133/2014, con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), vengano adottate disposizioni di riordino e di semplificazione della materia al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

[1] Si pensi – ad esempio – al decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 c.d. "Decreto Competitività"

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

I principi ed i criteri direttivi a cui sarà necessario conformarsi in quest'opera di riordino e semplificazione sono i seguenti:

1) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
2) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
3) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
4) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.

Si ricorda che il decreto legge n. 133/2014, pur essendo da subito efficace, dovrà comunque essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Valentina Vattani

*Pubblicato il 15 settembre 2014*

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*